

# **Statuto dell'Associazione CasAmica - Onlus**

## **COSTITUZIONE**

**Art. 1** – E' costituita un'Associazione di Volontariato denominata "CasAmica". Ai sensi della L. 11.8.1991 n. 266.

## **SEDE E DURATA**

**Art. 2** – La sede centrale dell'Associazione è in Milano, via Cesare Saldini 26.  
L'Associazione ha durata indeterminata.

## **SCOPI**

**Art. 3** – L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo l'organizzazione di centri di ospitalità ed accoglienza temporanea per persone in difficoltà per varie cause, alle quali offrire un aiuto concreto ed efficace nel rispetto della dignità di chi ne ha bisogno mediante l'apporto in maniera determinante e prevalente dell'attività di volontariato prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le iniziative di cui al precedente comma possono essere svolte dall'associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

## **AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI.**

**Art. 4** – Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano domanda al Consiglio direttivo. Ogni socio è tenuto a condividere le finalità dell'associazione, ad osservare il presente statuto e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri verso l'associazione. Sono assicurati a tutte le categorie di soci l'accesso alle cariche sociali e la pienezza dell'elettorato attivo e passivo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua la cui entità viene periodicamente determinata dal Consiglio. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio, o comunque in caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione;
- soci benefattori: sono le persone o enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione, ritenendoli inoltre in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio;
- soci volontari: sono le persone alle quali il Consiglio attribuisce tale qualità dopo aver seguito l'iter di selezione e di formazione previsto dall'Associazione. La loro opera gratuita costituisce liberalità in favore dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni, e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 5** – La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni: si considera dimissionario il socio ordinario che non provveda al versamento della propria quota annuale entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e il socio volontario che abbia cessato la propria attività di assistenza da oltre un anno;
- esclusione: deliberata dal Consiglio a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione o, nel caso di socio volontario per il venir meno dei requisiti previsti all'art. 4.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 6** – Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite; non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 7** – L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati che non abbiano perso la qualità di socio ai sensi dell'art. 5.

L'associato ha diritto ad un voto.

Data l'estensione territoriale dell'associazione, l'associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, il quale deve consegnare la delega ricevuta alla Presidenza dell'Assemblea.

Il delegato non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio o di un quarto degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea, che devono contenere l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza e elenco degli argomenti da trattare, vengono affissi nei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché vengono inviati per lettera ai soci, oppure pubblicati sul notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi. Le delibere relative alla variazione dello statuto saranno prese con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

## **COMPITI DELLE ASSEMBLEE**

**Art. 8** – L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- eleggere ogni 3 anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il Rendiconto annuale verificato dai Revisori dei Conti, nonché la relazione sull'attività associativa nell'esercizio precedente, presentati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche di statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 9** – Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, in numero dispari, eletti fra gli associati, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque motivo, ciascun Consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti col maggior numero di voti e resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e, per i casi di impossibilità o di impedimento del Presidente, un Vice Presidente.

**Art. 10** – Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando su tutta la sua attività, salvo quanto assegnato dallo statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare con la presenza di metà più uno dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, prevalendo a parità di voti quello del Presidente.

**Art. 11** – Qualora il Consiglio venga ad essere ridotto a meno della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio sarà ritenuto dimissionario e dovranno essere indette nuove elezioni.

**Art. 12** – Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito, insieme all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica (previa risposta di conferma) da inviare almeno due giorni prima all'indirizzo che ciascun membro comunicherà previamente all'Associazione.

## **PRESIDENTE**

**Art. 13** – Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria; ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotia per l'esercizio dei poteri conferitigli.

Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, anche a nome del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale, insieme al rapporto sull'attività dell'Associazione nell'esercizio precedente e al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente prima della fine del mandato il Consiglio provvede entro un mese ad eleggere il nuovo Presidente all'interno dei suoi membri.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 14** – Le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento dell'attività associativa provengono da:

- contributi associativi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ivi comprese le vendite per corrispondenza;
- ogni altro provento che le affluisca.

Il rendiconto annuale deve obbligatoriamente indicare i beni dell'associazione, i contributi o i lasciti ricevuti.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 15** – L'Assemblea nomina, scegliendo persone esperte in amministrazione tra gli associati e/o al proprio esterno, il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

I Revisori possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione dalla carica di un revisore effettivo è chiamato a sostituirlo un revisore supplente che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione in materia all'Assemblea.

E' incompatibile l'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, nel senso che ogni qualvolta viene nominato un nuovo Consiglio Direttivo, ovvero confermato un precedente, si procederà a nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.

## **RENDICONTO**

**Art. 16** – Alla fine di ogni esercizio, che corrisponde con l'anno solare, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del Rendiconto annuale.

Il detto Rendiconto annuale, insieme alla relazione sull'attività dell'Associazione nell'esercizio precedente e al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale in sede ordinaria con le maggioranze di cui all'art. 8.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 17** – La proposta di scioglimento dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e presentata all'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione.

In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo la volontà degli associati.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 18** – Ogni controversia relativa agli obblighi e agli impegni derivanti dall'applicazione del presente statuto verrà rimessa ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri nominati uno per parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in difetto, dal Presidente della Regione Lombardia.

Il Collegio Arbitrale dovrà procedere alla risoluzione delle questioni secondo le forme dell'arbitrato, irrituale e libero, ossia con equo apprezzamento e senza formalità e con facoltà di procedere alla liquidazione delle spese dell'arbitrato.

### **VARIE**

**Art. 19** – Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266.